

Legge regionale 14 marzo 1985, n. 9

Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria.

(BURC n. 18 del 19 marzo 1985)

(Testo coordinato con le modifiche delle seguenti leggi regionali: l.r. 7 luglio 1988, n. 15; 1° aprile 2026, n. 11)

Art. 1

1. Allo scopo di dare impulso al turismo nei settori dello sport ed attività ricreative la Regione promuove ed incentiva l'esercizio della navigazione da diporto e le altre attività connesse turistico-sportive nei laghi della Calabria, a mezzo di natanti a vela e a remi comunque denominati *ovvero di natanti dotati di motore elettrico di potenza non superiore 3 Kw, azionabile a oltre 50 metri dalla riva con velocità massima non superiore a 10 nodi (18,5 Km/h).*¹
2. È vietata, invece, la navigazione dei natanti a motore, *fatta eccezione per quelli di cui al comma 1,*² al fine di impedire processi di inquinamenti che grave danno provocano alla salute dell'uomo, allo sviluppo del patrimonio ittico, al l'integrità dell'ambiente.

Art. 2

1. La navigazione e lo stanziamento dei natanti a motore di cui al secondo comma dell'art. 1 è consentita esclusivamente a:
 - a) motoscafi ed altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi della pubblica sicurezza, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco ed altri servizi dichiarati di pubblica utilità *[con decreto del Presidente della Giunta regionale]*³;
 - b) natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico gestiti da enti pubblici o in concessione.

[Art. 3

1. *La Regione eroga contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile al Comune competente per territorio o Consorzio di Comuni interessati alla zona in cui ricade il lago, che ne facciano domanda per la costruzione di approdi per la navigazione lacuale, di idonee infrastrutture e della necessaria segnaletica in terra ed in acqua atte all'esercizio della navigazione di diporto.*⁴

Art. 4

1. Per ottenere *[il contributo per la costruzione delle infrastrutture e]*⁵ l'autorizzazione all'esercizio della navigazione e di altre attività turistico sportive nei laghi è necessario che gli Enti locali interessati presentino *al dipartimento competente in materia di turismo*⁶ istanza specificando l'attività che si intende svolgere sul lago e documentando *[la capacità*

¹ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

² Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

³ Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

⁴ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

⁵ Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lettera e), l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

⁶ L'art. 1, comma 1, lettera e), l.r. 1° aprile 2026, n. 11, *sostituisce le parole "agli Assessorati regionali ai trasporti e al turismo e per i bacini idroelettrici dell'ENEL, per conoscenza, al compartimento competente per territorio," con le seguenti:* "al dipartimento competente in materia di turismo".

di gestione delle strutture che verranno costruite col contributo della Regione nonché⁷ la disponibilità del suolo per l'accesso alle acque e la costruzione della relativa infrastruttura necessaria all'attività nautica da diporto, ed ogni altro adempimento richiesto in sede di istruttoria.

Art. 5

1. L'autorizzazione all'esercizio della navigazione sui laghi a favore dei Comuni o Consorzi di Comuni interessati alla zona in cui ricade il lago, verrà rilasciata *dal dipartimento regionale competente in materia di trasporto pubblico locale⁸.*

[Art. 6

1. *I contributi per la costruzione di approdi, pontili di attracco per natanti, apposizione di segnaletica ed infrastrutture necessari all'attività nautica da diporto vanno concessi al Comune competente per territorio o Consorzi di Comuni, o Comunità montane mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, previa istruttoria degli elaborati da parte dell'Assessorato al turismo e del Soprintendente ai monumenti e sentita la Commissione consiliare competente.⁹*

[Art. 7

1. *Al Comune competente per territorio o Consorzi di Comuni interessati alle zone in cui ricade il lago, a richiesta possono essere erogati contributi per attività turistico-sportive connesse alla navigazione lacuale nei termini previsti nella presente legge. Le istanze per la concessione dei contributi sono istruite dall'Assessorato al turismo previo parere dell'Assessorato ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente.¹⁰*

Art. 8

1. Per stabilire il grado di utilizzazione dei laghi, in relazione a quanto previsto all'articolo 1, ai fini della navigazione, sia sotto il profilo delle caratteristiche dei natanti, sia sotto il profilo della disciplina della navigazione stessa e di tutte le altre attività turistico-sportive comunque dipendenti e connesse con la navigazione, è nominata la seguente commissione tecnica così composta:
 - 1) *dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo o suo delegato;¹¹*
 - 2) *dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di trasporto pubblico locale o suo delegato;¹²*

⁷ Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lettera e), l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

⁸ L'art. 1, comma 1, lettera f), l.r. 1° aprile 2026, n. 11, sostituisce le parole "dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 8 e l'Ispettorato della motorizzazione civile trasporti in concessione di Catanzaro e previo parere favorevole dell'Assessore ai trasporti ed al turismo" con le seguenti: "dal dipartimento regionale competente in materia di trasporto pubblico locale".

⁹ Articolo dapprima così modificato dall'art. 3, l.r. 7 luglio 1988, n. 15. Successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g), l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera h), l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

¹¹ Numero sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera i), l.r. 1° aprile 2026, n. 11. Precedentemente il testo così recitava: "1) dal responsabile del settore dell'Assessorato ai trasporti o suo delegato;".

¹² Numero sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera i), l.r. 1° aprile 2026, n. 11. Precedentemente il testo così recitava: "2) dal responsabile del settore dell'Assessorato al turismo o suo delegato;".

- 3) *dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di demanio lacuale e fluviale o suo delegato;*¹³
 - 4) *dal rappresentante legale del concessionario del bacino idroelettrico, nel caso in cui il bacino sia stato dato in concessione, o suo delegato;*¹⁴
 - 5) *da un funzionario del dipartimento competente in materia di trasporto pubblico locale con il compito di segretario.*¹⁵
2. Detta commissione tecnica dovrà valutare innanzitutto i limiti di compatibilità tra l'esercizio dell'attività turistico-sportiva, di cui all'articolo 1 e la preminente utilizzazione idroelettrica irrigua cui sono preposti i laghi.
 3. Inoltre dovrà fissare le norme tecniche volte a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza dell'esercizio delle attività sportive richieste.

Art. 9

1. Il Comune o il Consorzio di Comuni, cui è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della navigazione, è tenuto, con la gestione delle infrastrutture, alla sorveglianza per quanto concerne le condizioni dei fondali, il livello delle acque ed a curare il rispetto delle segnaletiche e di tutte le prescrizioni adottate dalla commissione *di cui all'articolo 8.*¹⁶
2. La navigazione e l'attività turistico-sportiva potrà essere effettuata ad esclusivo rischio e pericolo degli utenti e la stessa non dovrà in alcun modo compromettere il libero e normale esercizio e manutenzione del bacino idrico.

Art. 10

1. L'Ente concessionario dei laghi artificiali avrà la facoltà di chiedere la sospensione temporanea dell'attività nautica sugli stessi o la modifica delle prescrizioni e dei limiti imposti, quando si verifichino delle obiettive variazioni nelle condizioni di esercizio del bacino idrico, che possono portare modifiche al piano principale cui è destinato.

Art. 11

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 50.000.000 di cui 30.000.000 per l'articolo 6 e 20.000.000 per l'articolo 7 della presente legge, per l'esercizio 1985, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#), definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1985 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 12

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹³ **Numero sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera i), l.r. 1° aprile 2026, n. 11. Precedentemente il testo così recitava:** "3) *dall'ingegnere Capo del Genio Civile competente per territorio o suo delegato;*".

¹⁴ **Numero sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera i), l.r. 1° aprile 2026, n. 11. Precedentemente il testo così recitava:** "4) *dal responsabile dell'ente concessionario del bacino o suo delegato, qualora si tratti di bacino idroelettrico;*".

¹⁵ **Numero sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera i), l.r. 1° aprile 2026, n. 11. Precedentemente il testo così recitava:** "5) *dal responsabile dell'Ispettorato della motorizzazione civile trasporti in concessione di Catanzaro. Un funzionario dell'Assessorato ai trasporti eserciterà le funzioni di segretario;*".

¹⁶ **L'art. 1, comma 1, lettera j), l.r. 1° aprile 2026, n. 11, sostituisce le parole "sotto l'alta sorveglianza dell'Assessorato regionale ai trasporti" con le seguenti:** "di cui all'articolo 8".